

# COMUNE DI MARZIO

## PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 - FAX 0332.727937

E-mail: info@comunemarzio.it - PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 29 del 21.12.2018

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL PER L'ESERCIZIO, IN FORMA ASSOCIATA CON LA COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO, DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI E CONVENZIONE-QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE. TRIENNIO 01/01/2019-31/12/2023.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **17.30** nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 2866 del 17/12/2018 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in **Seconda** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **straordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Eseguito l'appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO	SINDACO	Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE	VICE-SINDACO	Presente
MORANDI GIULIO	ASSESSORE	Presente
PIGOZZO DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
BENIGNA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
VOLPI ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Presente
BENIGNA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
MANFREDI PIERA	CONSIGLIERE	<b>Assente giust.</b>
PASCOTTO SILVIA	CONSIGLIERE	<b>Assente giust.</b>
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO	CONSIGLIERE	<b>Assente giust.</b>

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n. 7 (**SETTE**) e ASSENTI n. 3 (**TRE**) (Manfredi Piera, Pascotto Silvia, Greppi Alberto Angelo Franco).

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al 2° punto dell'ordine del giorno.

**OGGETTO:** ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL PER L'ESERCIZIO, IN FORMA ASSOCIATA CON LA COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO, DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI E CONVENZIONE-QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE. TRIENNIO 01/01/2019-31/12/2023.

Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Esame ed approvazione dello schema di convenzione ex art. 30 del TUEL per l'esercizio, in forma associata con la Comunità Montana del Piambello, della funzione fondamentale relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e convenzione-quadro per l'attivazione di servizi in ambito sociale – Triennio 01/01/2019-31/12/2021”*, spiega l'argomento posto al punto n. 2 dell'ordine del giorno.

Concluso l'intervento del Sindaco e non avendo i Consiglieri Comunali presenti chiesto di intervenire, il Presidente del Consiglio invita il Civico Consesso a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

In conformità dell'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti e votanti n. 7 (SETTE);
- Consiglieri astenuti n. 1 (UNO) (Pigozzo Davide);
- voti favorevoli n. 6 (SEI) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i..

**PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale di Marzio - in ottemperanza al processo di riforma in atto in materia di associazionismo comunale - intende dare priorità alle strategie di investimento nel processo di aggregazione, fermamente convinta che la gestione associata consenta ad ogni Ente di piccole dimensioni di ridurre i costi unitari di erogazione dei singoli servizi e di ampliare e migliorare la qualità stessa dei servizi erogati, garantendo così ai propri cittadini gli stessi diritti delle comunità di maggiore dimensione demografica e meglio attrezzate.

**PREMESSO** che la Comunità Montana del Piambello, della quale questo Comune è parte, intende proseguire, in convenzione con i Comuni che intendono aderirne, la gestione in forma associata della Funzione fondamentale relativa alla *“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali”*.

Al fine di cui sopra, la Comunità Montana del Piambello, in data 17/12/2018 ha trasmesso con Nota Prot. 5862/2018 lo schema di convenzione, recante la gestione in forma associata della Funzione di cui all'oggetto, predisposto ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

lo schema di convenzione - composto da 9 (nove) articoli - si allega al presente atto sotto la lettera *“A”* per farne parte integrante e sostanziale.

**PREMESSO** che la Convenzione è un accordo stipulato tra enti locali, con lo scopo di organizzare e gestire in comune, funzioni o servizi determinati.

Attraverso le gestioni convenzionate, gli Enti partecipanti utilizzano le strutture messe a disposizione da ciascuno, ottenendo un potenziamento dei servizi e una riduzione delle spese, ad essi connesse.

A differenza del Consorzio, la Convenzione non dà vita ad un nuovo soggetto giuridico, distinto dagli Enti, che ne fanno parte, né dà vita ad un Ente locale. Non a caso si dice che la Convenzione non costituisce una forma di gestione autonoma.

A differenza dell'Unione di Comuni, che ha natura plurifunzionale, essendo costituita per l'esercizio congiunto di *“una pluralità di funzioni”*, la Convenzione, così come gli Accordi di programma, sono forme di cooperazione limitate ad un'unica funzione.

**PRESO ATTO** che la bozza di Convenzione in oggetto è stata trasmessa, via PEC, a questo Comune, il 17/12/2018, ed acquisita al protocollo comunale il 18/12/2018 al n. 2876.

**RILEVATO** che le prestazioni oggetto della nuova Convenzione si riferiscono alla gestione del sistema locale dei servizi sociali ed all'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.

**PRESO ATTO** che le funzioni di cui sopra possono riassumersi:

- **“attività od interventi sociali”**
- **“servizio di segretariato sociale professionale”**

**PRESO ATTO** che le attività, sopra citate, verranno affidate in regime di appalto dalla Comunità Montana del Piambello, che funge da stazione appaltante e Centrale di committenza, ad un soggetto avente i requisiti professionali idonei per l'assunzione del relativo personale. Pertanto, il rapporto contrattuale susseguente all'aggiudicazione definitiva del servizio in questione intercorrerà tra la Comunità Montana del Piambello ed il soggetto risultato aggiudicatario.

**PRESO ATTO** che i costi derivanti dai servizi, sopra citati, saranno anticipati dalla Comunità Montana del Piambello al soggetto affidatario e verranno poi ripartiti tra i Comuni associati con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 della Bozza di Convenzione in oggetto.

**RITENUTO** lo schema di convenzione meritevole di approvazione in quanto rispondente all'esigenze del Comune di Marzio.

**VISTO** lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell'11 ottobre 1991 e del 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3, esecutive ai sensi di legge.

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di contabilità.

**VISTO** l'art. 14, commi da 25 a 31 del D.L. n. 78/2010, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito in Legge n. 122/2010, così come successivamente modificato ed integrato dall'art. 16 della Legge n. 148/2011, e per ultimo dall'art. 19 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito in Legge n. 135/2012, il quale introduce per i piccoli Comuni l'obbligo della gestione associata dell'esercizio delle funzioni fondamentali.

**VISTO** l'art. 14, comma 27 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, così come recentemente sostituito dall'art. 19 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella Legge n. 135/2012, il quale contempla tra le funzioni fondamentali alla lett. g) *“la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4 della Costituzione”*.

**VISTO** l'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *“Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie”*.

**VISTO** l'art. 33 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione.

**VISTO** l'art 14, comma 31 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, così come recentemente sostituito dal citato Decreto Legge n. 95/2012 ai sensi del quale *“Le Convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei Comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro 6 mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, i Comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante Unione di Comuni”*.

**VISTO** l'art. 9, comma 3, della Legge Regionale n. 19/2008, recante *“Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”*, il quale attribuisce alle Comunità Montane la possibilità di gestire in forma associata funzioni delegate dai comuni, prevedendo che tale esercizio sia regolato da apposita convenzione.

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come recentemente modificato dall'art. 3, comma 1, Lett. b) del D.L. n. 174/2012.

**UDITA** la relazione del Sindaco

## **DELIBERA**

**per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:**

**1) Di approvare** lo schema di *“Convenzione ex art. 30 del TUEL avente ad oggetto l'esercizio della funzione fondamentale relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e convenzione-quadro per l'attivazione di servizi in ambito sociale”* allegata alla presente sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.

**2) Di prendere atto** che la Convenzione in oggetto, composta da 9 (nove) articoli, ha durata di cinque anni, con decorrenza dal 01/01/2019 e scadenza fissata il 31/12/2023.

**3) Di prendere atto** che i costi derivanti dai servizi sociali sono regolamentati dagli articoli. 4 e 5 dell'allegata Bozza di Convenzione.

**4) Di autorizzare** il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, alla sottoscrizione della Convenzione in argomento.

**5) di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Marzio (VA), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

**6) di dare atto** che il presente atto viene pubblicato sul Portale *“Amministrazione Trasparente”* ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97;

## **SUCCESSIVAMENTE**

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti e votanti n. 7 (SETTE);
- Consiglieri astenuti n. 1 (UNO) (Pigozzo Davide);
- Voti favorevoli n. 6 (SEI) legalmente espressi;
- Voti contrari n. 0 (ZERO)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

\* \* \* \* \*

**CONVENZIONE EX ARTICOLO 30 TUEL PER  
L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE RELATIVA ALLA  
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI  
EDEROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI  
E  
CONVENZIONE-QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE**

**Durata dal 01.01.2019 al 31.12.2013**

## PREMESSO CHE

- l'articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni la "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione";
- il comma 28 dello stesso articolo impone ai Comuni aventi popolazione fino a 3mila abitanti e appartenenti a Comunità montane di gestire in forma associata mediante Unione o Convenzione le proprie funzioni fondamentali, tra cui quella di cui al capoverso precedente;
- che l'articolo 9, comma 3, della l.r. 19/08 attribuisce alle Comunità montane la possibilità di gestire in forma associata funzioni delegate dai Comuni, prevedendo che tale esercizio sia regolato da apposita convenzione;
- che sia il citato articolo 9 che l'articolo 30 del Tuel prevedono che le funzioni associate siano gestite attraverso l'istituto della delega o attraverso la costituzione di un ufficio comune
- che con riferimento alle funzioni in materia di servizi sociali, l'articolo 18, comma 11 bis della l.r. 3/2008 prevede che la dimensione territoriale ottimale sia costituita di norma dall'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona;
- che la Comunità montana del Piambello associa a sé Comuni appartenenti a due diversi distretti territoriali del piano di zona di cui alla legge 328/00, quello di Arcisate (per i Comuni già facenti parte della disciolta Comunità montana Valceresio) e quello di Luino (per i Comuni già facenti parte della disciolta Comunità montana della Valganna e Valmarchirolo) e che pertanto i servizi facenti parte della funzione sociale, non attribuiti ai distretti del piano di zona, possono essere enucleati in un'unica funzione avente le caratteristiche di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g) del citato d.l. 78/2010, gestibile in forma associata per il tramite della Comunità montana, ente comune cui fanno capo gli enti appartenenti ai due distretti territoriali;
- che nessuno dei Comuni, interessati alla funzione associata, possiede dipendenti addetti ai servizi di cui la funzione in parola. La delega comporta il trasferimento con le modalità di cui alla presente convenzione esclusivamente delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per il suo esercizio;

tutto quanto sopra premesso

tra

- la Comunità montana del Piambello, rappresentata da ....., in forza di deliberazione assembleare ..... con cui è stata approvata la presente bozza di convenzione;
- il Comune di ....., rappresentato da ....., in forza di deliberazione consiliare con cui è stata approvata la presente bozza di convenzione;
- il Comune di .....

si conviene e si stipula quanto segue:

## Articolo 1

### Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra la Comunità montana del Piambello (di seguito definita anche “Comunità montana”) – che assume il ruolo di ente capofila della Convenzione – ed i Comuni ad essa aderenti (di seguito definiti “Comuni associati” o semplicemente “Comuni”) per le seguenti gestioni:

a) gestione funzione associata, da parte della Comunità Montana, individuata dall’articolo 14, comma 27, lettera g) del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, definita quale “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione” (di seguito definita “funzione”).

b) gestione associata di servizi od interventi sociali esclusi dalla programmazione dei piani di zona di Arcisate e Luino a cui afferiscono i Comuni appartenenti alla Comunità Montana. Tali attività sono raggruppate in due aree:

b.1) servizio di segretariato sociale professionale erogato da assistenti sociali iscritti all’albo professionale;

b.2) attività od interventi rivolti a rispondere a bisogni sociali del territorio da strutturare in base alle esigenze dei Comuni richiedenti. Tali attività o prestazioni non devono già essere tra quelle erogate dal piano di zona di riferimento dei Comuni interessati.

2. I Comuni si impegnano a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie atte all’esercizio delle attività di cui al comma precedente, ove non diversamente previsto.

3. Con la presente Convenzione i Comuni di *(i comuni verranno indicati al termine del processo di adesione)* delegano alla Comunità montana ai sensi del combinato disposto tra l’articolo 14, comma 27, lettera g) e comma 28 del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, l’articolo 9, commi 3 e 3 bis della l.r. 19/08 e l’articolo 30 del Tuel, l’esercizio in forma associata della funzione sociale, dando atto che essa si compone necessariamente delle attività di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo eventualmente attivate dai predetti Comuni.

4. I Comuni di cui al precedente comma pongono a fondamento dell’esercizio in forma associata il perseguimento di elevati standard gestionali e la realizzazione, dove possibile, di economie di scala.

5. I Comuni di *(i comuni verranno indicati al termine del processo di adesione)* aderiscono alla presente Convenzione ai sensi comma 1 lettera b) del presente articolo, ovvero per la gestione associata di attività od interventi sociali esclusi dalla programmazione dei piani di zona, senza la delega della funzione fondamentale sociale. Per l’avvio delle singole e specifiche gestioni si procederà ai sensi dei successivi artt. 2 e 3 con l’approvazione di un apposito protocollo di adesione atto ad esplicitare l’interesse del Comune per l’intervento o l’attività e le modalità di regolazione in merito dei rapporti tra la Comunità Montana ed i Comuni. L’anzidetto protocollo è sottoscrivibile esclusivamente previa sottoscrizione della presente Convenzione che ha la valenza di accordo quadro della gestione convenzionata di cui al comma 1 e di cui esso stesso costituisce mero atto di derivazione in termini di definizione delle norme di esercizio.

6. I sottoscrittori della presente Convenzione concordano che, a seguito dell’iter di prima adesione, l’ulteriore ingresso nella presente Convenzione da parte di ulteriori Comuni facenti parte della Comunità montana del Piambello sia subordinato all’esclusivo assenso formale preliminare da parte della Comunità montana. Ciò premesso, l’adesione avviene in forma unilaterale con deliberazione consiliare del Comune interessato e, ferma restando l’invarianza della convenzione, senza necessità di recepimento dalle altre parti. L’adesione successiva all’iter di prima adesione come normata al presente comma è ammessa solo per la gestione associata di servizi di cui all’art. 1 comma 1 lettera b).

7. La presente convenzione ha durata quinquennale, dal 01.01.2019 al 31.12.2023.



## **Articolo 2**

### **Attività oggetto della convenzione: attività od interventi sociali**

1. I Comuni aderenti alla presente Convenzione, ai sensi art. 1 comma 1 lettera b), potranno richiedere l'attivazione di attività od interventi sociali rispondenti ai bisogni della popolazione di riferimento. La richiesta dovrà pervenire con almeno n. 4 mesi di anticipo rispetto alla necessità di operatività dell'attività o dell'intervento richiesto per consentire alla Comunità montana di attivare l'iter necessario.

Rientrano espressamente nelle attività e negli interventi attivabili ai sensi del presente articolo quelli inerenti l'assistenza domiciliare delle persone fragili, i servizi diurni a valenza socio-educativa o socio-assistenziale, attività di prevenzione sociale, le prestazioni sociali individualizzate, l'attivazione di progetti sociali tesi ad ottenere finanziamenti di terzi. L'elencazione sopra esposta non è comunque da ritenersi esaustiva, restando la possibilità di avviare attività od interventi rientranti in ambiti sociali differenti da quelli citati.

2. Per le ogni attività ed intervento la Comunità Montana procederà ad elaborare la bozza di protocollo di adesione e la bozza di capitolato di appalto, qualora sia previsto il ricorso ad affidamenti esterni, contenenti le caratteristiche dell'attività/intervento da attivare. L'adesione all'attività od intervento avviene mediante l'approvazione del protocollo di adesione precedentemente citato - da adottarsi con deliberazione dei rispettivi Organi esecutivi - in cui verranno esplicitate le modalità di rapporto tra la Comunità Montana ed i Comuni.

3. La Comunità Montana si riserva la possibilità di decidere se attivare o meno le attività e/o interventi richiesti sulla base del numero di Comuni richiedenti e delle caratteristiche del servizio atteso.

4. Non potranno essere attivati servizi od interventi previsti nel piano di zona di riferimento dei Comuni.

## **Articolo 3**

### **Attività oggetto della convenzione: servizio di segretariato sociale professionale**

1. Il servizio di segretariato sociale professionale (art.1, comma 2, lett. a) , erogato da assistenti sociali iscritti all'albo professionale, comprende le attività di informazione sui servizi sociali rivolta a tutta la cittadinanza, aiuto nella corretta utilizzazione dei servizi e contributo alla programmazione dei servizi sociali attraverso la funzione di osservatorio che consegue dalla conoscenza degli utenti. Segue al segretariato sociale la presa in carico di persone fragili o che necessitano di interventi sociali anche in raccordo con i servizi specialistici.

2. Le caratteristiche del servizio verranno descritte in un capitolato di appalto che sarà sottoposto alla valutazione dei Comuni interessati.

3. Ogni Comune in fase di adesione alla convenzione protocollo di adesione dovrà indicare il numero di ore settimanali di prestazioni sociali professionali di cui intende usufruire durante il periodo previsto per l'appalto del servizio.

## **Articolo 4**

### **Modalità di svolgimento delle attività afferenti alla funzione sociale associata**

1. Le attività inerenti la delega del servizio sociale alla Comunità Montana vengono garantite, a partire dal servizio di segretariato sociale professionale erogato da assistenti sociali iscritti all'albo professionale, di cui al precedente art. 3.

2. Ogni Comune, a seguito della valutazione effettuata dal servizio di segretariato sociale professionale, individua nelle forme e nei modi previsti dalla propria organizzazione lo specifico bisogno sociale e provvede a trasmettere alla Comunità montana la relativa documentazione e le necessarie risorse. La Comunità montana attua quanto necessario per la soddisfazione del bisogno individuato dal Comune.

3. Per lo svolgimento delle attività delegate la Comunità montana procederà ad assumere un coordinatore del servizio sociale associato ed un istruttore amministrativo secondo un fabbisogno orario da calcolare sulla base degli interventi richiesti dai Comuni che hanno delegato la funzione. Il costo del coordinatore responsabile del servizio sociale associato è posto a carico dei Comuni aderenti.

4. I costi di cui al presente articolo saranno addebitati ai Comuni che hanno delegato la funzione sociale di cui all'art. 1 comma 4, anche in caso di recesso e fino allo scadere della presente convenzione.

## **Articolo 5**

### **Rapporti finanziari**

1. Tutti i costi relativi ai servizi indicati nella presente Convenzione sono a carico dei Comuni associati. La Comunità Montana del Piambello si assume il costo del personale amministrativo necessario per il buon funzionamento dei servizi previsti nella presente convenzione.

2. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno i Comuni, che hanno delegato la funzione sociale, trasferiscono alla Comunità montana una quota di risorse economiche pari al 30% della spesa relativa al fabbisogno sociale dell'anno precedente. Tale quota costituisce la dotazione iniziale di ogni singolo ente per la realizzazione degli interventi. Esaurito tale budget, l'individuazione del fabbisogno sociale che prevede l'effettuazione di una spesa dovrà essere corredata dal relativo trasferimento di risorse.

3. Il corrispettivo per il servizio di segretariato sociale professionale – che viene corrisposto dai Comuni che hanno aderito alle gestioni sub art. 1 comma 1, lett. a e b.1) – è quantificato come somma del costo del servizio ai sensi del comma 1 del presente articolo e del corrispettivo sostenuto dalla Comunità montana per il Responsabile del Servizio –viene ripartito nel seguente modo:

a) il 20% del costo sulla base della popolazione residente alla data del 31.12.2018

b) l'80% del costo sulle ore di servizio previsto settimanalmente nel proprio Comune.

4. Tutti i servizi od interventi attivati ai sensi della presente Convenzione sono in ogni caso sostenuti dagli stessi Comuni sulla base del relativo utilizzo o su eventuali altri parametri che dovranno essere indicati nel relativo protocollo di adesione.

5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, l'adesione alla presente Convenzione comporta il pagamento alla Comunità Montana di una quota annua di € 500,00 per i Comuni che hanno una popolazione superiore ai 3.000 abitanti e di € 350,00 annui per quelli che hanno una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Tali quote vengono versate a titolo di rimborso forfettario per la gestione della presente Convenzione.

## **Articolo 6**

### **Regolamentazione per lo svolgimento della funzione. Potestà tariffaria.**

1. Le parti convengono che essendo demandato alla Comunità montana l'esercizio della funzione, la cui titolarità resta in capo a ciascun Comune, quest'ultimo esercita sia la potestà regolamentare di cui all'articolo 117, comma 6, della Costituzione che quella tariffaria di cui all'articolo 119, comma 2, della Costituzione, entro i limiti di compatibilità con le disposizioni di cui alla presente convenzione. I proventi del servizio sono di rispettiva competenza di ciascun Comune associato.

2. In nessun caso dall'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 possono derivare disposizioni organizzative per la Comunità montana.

## **Articolo 7**

### **Organizzazione della funzione sociale delegata**

1. L'organizzazione della funzione spetta alla Comunità montana che vi dà corso in conformità alle disposizioni di cui alla presente convenzione e alle disposizioni che disciplinano l'attività degli enti locali territoriali.
2. L'esercizio della funzione è incardinata all'interno della struttura della Comunità montana, che vi provvede con le modalità del proprio ordinamento.

## **Articolo 8**

### **Personale, beni e strutture, ufficio unico**

1. La Comunità montana esercita la funzione delegata utilizzando risorse umane, finanziarie e strumentali proprie o ad essa trasferite da parte dei Comuni associati o da altri soggetti. I Comuni associati mettono a disposizione della Comunità montana le proprie sedi per l'esercizio della funzione.
2. E' costituito presso la Comunità montana l'ufficio unico per la gestione della funzione sociale e dei servizi delegati, incardinato nella struttura dell'ente. L'individuazione ed il conferimento dell'incarico di responsabile del servizio avviene secondo le modalità in atto nell'ente, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal CCNL Funzioni Locali.

## **Articolo 9**

### **Recesso**

1. Il recesso dalla Convenzione è possibile esclusivamente a seguito dell'espletamento di un procedimento di valutazione volto ad accertare che esso non arrechi danni o aggravii di costi a carico degli altri Comuni aderenti e della Comunità Montana, e che non esponga la stessa Comunità Montana in qualità di stazione appaltante a responsabilità di qualsiasi genere in ordine ai rapporti contrattuali con gli appaltatori dei servizi.
2. Il Comune che intende recedere dovrà inviare apposita comunicazione con la quale manifesta la propria intenzione di voler recedere dalla convenzione. Tale comunicazione deve avvenire con n.3 mesi di anticipo rispetto alla data in cui si vuole esercitare il recesso.
3. Il recesso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la Comunità Montana del Piambello comunica con lettera l'esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma 1 e l'accettazione della richiesta di recesso.
4. Nel caso in cui il recesso non sia possibile nei tempi richiesti dal Comune, le parti concorderanno il periodo di tempo necessario per concludere la convenzione senza che vi siano danni o aggravii di costi per la Comunità Montana del Piambello.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL PER L'ESERCIZIO, IN FORMA ASSOCIATA CON LA COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO, DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI E CONVENZIONE-QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE. TRIENNIO 01/01/2019-31/12/2023.**

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali Responsabile dell'Area Affari Generali, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Marzio, 17/12/2018

Il Responsabile dell'Area Affari Generali  
F.to Cav. Maurizio Frontali

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

La sottoscritta rag. Sibilla Francesca Clerici, in qualità di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Marzio, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Marzio, 17/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to rag. Sibilla Francesca Clerici

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
**F.to Cav. Maurizio Frontali**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
**F.to Ing. Giulio Morandi**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Giovanni Curaba**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, **certifico** io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi, 28.01.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009.  
Registro delle Pubblicazioni n. 22/2019./

**IL MESSO COMUNALE**  
**F.to Enrica Lombardo**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 28.01.2018

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

**Certifico**, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il **21.12.2018**.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Giovanni Curaba**

Dalla residenza municipale di Marzio, 28.01.2018